



COMUNE DI CASOREZZO

Provincia di Milano

Ordinanza Sindacale n. 04/2008

“A M B R O S I A”

AL FINE DI PREVENIRE LA PATOLOGIA ALLERGICA AD ESSA CORRELATA

IL SINDACO

Premesso:

- che la pianta “Ambrosia” è causa di allergia in una percentuale elevata di popolazione ed in particolare nel territorio ASL della Provincia di Milano n. 1 tale pollinosi interessa un notevole numero di casi;
- che le allergie da Ambrosia si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti che rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili;

Considerato:

- che l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- che i luoghi preferenziali di crescita dell'Ambrosia sono i terreni incolti, le aree verdi urbane abbandonate, le banchine stradali, gli argini di canali, le massicciate ferroviarie, i fossi, le terre smosse dei cantieri edili, le aree industriali dimesse ed in generale tutte le aree abbandonate e semi abbandonate, nonché i campi coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto e quelli coltivati con semine rade quali girasole e soia;

Rilevato:

- che l'incuria delle sopraccitate aree urbane risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- che le sperimentazioni condotte dal 2005 hanno evidenziato che è possibile contenere l'Ambrosia artemisiifolia utilizzando diversi metodi;
- che la scelta del metodo da adottare si deve basare sull'osservazione in campo della pianta, il grado di diffusione e lo sfalcio di crescita, la tipologia del terreno su cui si deve intervenire;
- che il metodo più facilmente praticabile risulta essere lo sfalcio delle aree infestate nei periodi antecedenti la fioritura della pianta;

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Ravvisata l'esigenza di dover adottare misure contingibili ed urgenti volte a limitare l'ulteriore diffusione della pianta infestante nel territorio comunale ;

Valutata quindi l'opportunità di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per normalizzazione della situazione ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia coincidente con il mese di settembre;

Vista l'Ordinanza n. 25522/1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Vista la nota del 13.05.2008 prot. N. 47209 dell'A.S.L. della Provincia di Milano 1 in merito agli interventi da adottare in ambiente urbano per contenere la dispersione ambientale dei pollini di Ambrosia;

Visto il Regolamento Locale di Igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25 ad un massimo di €. 500, secondo la procedura prevista dalla L. n. 689/1981;

Visto l'art. 50, comma 5, D. Lgs. 267/2000;

O R D I N A

- ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate;
- ai proprietari di aree verdi urbane incolte e di aree verdi industriali dismesse;
- agli Amministratori di condominio;
- ai responsabili dei cantieri edili;
- ai responsabili della Provincia di Milano – Compartimento Regione per viabilità;
- al responsabile del Consorzio Villoresi – manutenzione;

ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza ed eseguire interventi periodici di pulizia e manutenzione che prevedano quantomeno due sfalci, PRIMA DELLA FIORITURA, nei seguenti periodi:

- **1° Sfalcio: terza decade di LUGLIO**
- **2° Sfalcio: terza decade di AGOSTO**

O R D I N A

ai proprietari e/o conduttori di aree agricole di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia delle aree di loro pertinenza successivamente al raccolto e prima della fioritura dell'Ambrosia che prevedano almeno:

1. **uno sfalcio da effettuarsi nella prima metà di agosto**; in alternativa allo sfalcio è possibile intervenire nel medesimo periodo con altri metodi quali la trinciatura, il diserbo, l'aratura e la discatura (erpicoltura con erpice a dischi).
2. **un ulteriore intervento**, in caso di ravvisata necessità, in corrispondenza **all'inizio di settembre** se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura.

I N V I T A

la cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc) di propria pertinenza, a curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ect, che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia Artemisiifolia.

A V V E R T E

- che chiunque violerà le presenti disposizioni, e pertanto non effettuerà i tagli previsti, ed il terreno verrà trovato in condizioni di abbandono, con presenza di ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 500;
- che in caso di inottemperanza al successivo Ordine impartito, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese degli interessati, nonché ad inoltrare denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

D I S P O N E

La trasmissione di copia del presente atto agli enti sopraindicati e l'affissione in forma integrale all'albo pretorio e nei locali pubblici.

Gli Uffici di Polizia Municipale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto.

Dalla Residenza Municipale, 09 giugno 2008

IL SINDACO
f.to dott. Roberto Gornati